

## **CAPITOLATO SPECIALE LOTTO 1**

### **PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE:**

- **DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, SPONTANEA E COATTIVA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE, DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMI DA 817 E SEGUENTI, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160.**
- **DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, SPONTANEA E COATTIVA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO.**

### **PREMESSE**

I Comuni di Corsico, Cesano Boscone e Gaggiano (di seguito anche Comuni concedenti o Amministrazioni concedenti) hanno deciso di gestire in maniera congiunta la procedura per l'affidamento della gestione in concessione dei servizi meglio indicati nell'articolo 1 – oggetto della concessione del presente atto. A tal fine, hanno deciso di demandare l'espletamento della procedura al Comune di Corsico (di seguito anche Amministrazione Aggiudicatrice), che nel rispetto dei principi in materia di scelta del concedente, procederà all'individuazione del concessionario mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo quanto più compiutamente indicato nel disciplinare cui si rinvia.

Al termine della procedura, ciascun Comune concedente procederà alla stipula di apposito contratto di concessione di servizi con l'Operatore Economico risultato aggiudicatario che sarà normato, oltre che dalle disposizioni contenute nello schema di contratto di concessione, dal presente capitolato, dall'offerta tecnica, dal piano economico finanziario. In sede di stipula di ciascun contratto di concessione l'operatore economico aggiudicatario procederà alla presentazione della valida documentazione amministrativa, tecnica e idoneo piano economico finanziario ai fini della singola concessione (discendente dal complessivo piano economico finanziario presentato in sede di gara) compresa la garanzia definitiva e la stipula di una polizza assicurativa (o apposita appendice di polizza assicurativa in essere) per la responsabilità civile

### **Art. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

1. La concessione per i Comuni di Corsico, Cesano Boscone e Gaggiano (di seguito anche Comuni concedenti) ha per oggetto la gestione, nel rispettivo territorio comunale, del servizio di accertamento e riscossione, spontanea e coattiva del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (di seguito anche CUP) e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (di seguito anche CUP mercatale), di cui all'articolo 1, commi da 817 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019 n. 160.
2. Per il Comune di Corsico e Cesano Boscone la concessione ha ad oggetto, oltre ai servizi sopra indicati, anche quello di accertamento e riscossione, spontanea e coattiva dell'Imposta di Soggiorno (di seguito anche IdS).
3. Il servizio in concessione comprende le attività collegate, propedeutiche e strumentali ai servizi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
4. I servizi affidati con la concessione sono da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico

e non potranno essere sospesi o abbandonati salvo i casi di forza maggiore contemplati dall'art. 1218 del Codice Civile.

5. La concessione comprende l'esecuzione del servizio delle pubbliche affissioni, inclusa la materiale affissione di manifesti.
6. Per svolgere le specifiche attività di accertamento e riscossione è necessaria l'iscrizione all'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione di tributi e altre entrate di Province e Comuni previsto all'art. 53 del D. Lgs. 446/1997 e ss.mm. o il possesso di equivalente autorizzazione valida per Imprese aventi sede in altro Stato membro dell'Unione Europea a norma dell'art. 52 comma 5 lett. b) n. 2 del D. Lgs. 446/1997.

## **Art. 2 - CORRISPETTIVO E VALORE DELLA CONCESSIONE**

1. Il concessionario è compensato in base all'aggio offerto in sede di gara, che non potrà comunque essere superiore al 13,5%, calcolato sull'ammontare lordo complessivamente riscosso per il comune concedente e relativi accessori, al netto delle spese di notifica e/o altre spese di procedura addebitate ai contribuenti. Tali spese spettano interamente al concessionario e sono rimborsate contestualmente al compenso trimestrale.
2. Le spese per le azioni cautelari e coattive sostenute dal concessionario, nella misura prevista dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 14 aprile 2023, qualora non vengano recuperate dal contribuente moroso, nonché le spese per il recupero di somme successivamente oggetto di discarico amministrativo, sono a carico del concessionario stesso e non saranno rimborsate dal comune concedente.

### **Art. 2.1 - Valore della concessione entrata CUP e CUP mercatale**

Ai soli fini di stabilire il valore stimato del contratto, nel prospetto sotto riportato, si indicano i valori annuali degli incassi degli ultimi tre anni rispettivamente dei Comuni di Corsico, Cesano Boscone e Gaggiano:

#### **Comune di Corsico**

| Tipologia entrata | ANNO 2022             | ANNO 2023             | ANNO 2024             | Media del triennio    | Aggio base d'asta | Compenso annuo medio stimato |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------------|
| CUP               | 1.082.558,93 €        | 1.469.744,82 €        | 1.324.411,58 €        | 1.292.238,44 €        | 13,50%            | 174.452,19 €                 |
| CUP mercatale     | 30.876,00 €           | 54.398,68 €           | 45.943,88 €           | 43.739,52 €           | 13,50%            | 5.904,84 €                   |
| <b>Totale</b>     | <b>1.113.434,93 €</b> | <b>1.524.143,50 €</b> | <b>1.370.355,46 €</b> | <b>1.335.977,96 €</b> |                   | <b>180.357,02 €</b>          |

#### **Comune di Cesano Boscone**

| Tipologia entrata | ANNO 2022         | ANNO 2023         | ANNO 2024         | Media del triennio | Aggio base d'asta | Compenso annuo medio stimato |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------------------|
| CUP               | 567.949,00        | 802.746,00        | 803.651,00        | 724.782,00         | 13,50%            | 97.845,57                    |
| CUP mercatale     | 28.155,00         | 34.979,00         | 31.300,00         | 31.478,00          | 13,50%            | 4.249,53                     |
| <b>Totale</b>     | <b>596.104,00</b> | <b>837.725,00</b> | <b>834.951,00</b> | <b>756.260,00</b>  |                   | <b>102.095,10</b>            |

#### **Comune di Gaggiano**

| Tipologia entrata | ANNO 2022         | ANNO 2023         | ANNO 2024         | Media del triennio | Aggio base d'asta | Compenso annuo medio stimato |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------------------|
| CUP               | 104.858,82        | 132.239,39        | 119.009,31        | 118.703,00         | 13,50%            | 16.024,91                    |
| CUP mercatale     | 10.276,66         | 16.690,25         | 16.591,00         | 14.519,00          | 13,50%            | 1.960,07                     |
| <b>Totale</b>     | <b>115.130,48</b> | <b>152.607,80</b> | <b>135.600,31</b> | <b>133.222,00</b>  |                   | <b>17.984,97</b>             |

Il valore stimato del contratto per i singoli comuni concedenti viene desunto applicando, in

base alle voci rinvenibili dalla tabella sopra riportata, per tutta la durata dell'affidamento (5 anni) il compenso massimo posto a base di gara (13,50%). Pertanto il valore del contratto presuntivamente stimato per i singoli comuni concedenti è qui riportato:

| COMUNE CONCEDENTE | Compenso annuo medio | n. anni della concessione | VALORE STIMATO CONTRATTO |
|-------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| Corsico           | 180.357,02           | 5                         | 901.785,12               |
| Cesano Boscone    | 102.095,10           | 5                         | 510.475,50               |
| Gaggiano          | 17.984,97            | 5                         | 89.924,85                |
| TOTALE            |                      |                           | 1.502.185,47             |

#### **Art. 2.2 – Valore della concessione entrata Imposta di Soggiorno**

Si precisa che l'Imposta di Soggiorno è stata istituita nei Comuni Corsico e Cesano Boscone rispettivamente a partire dal 1° aprile 2024 e dal 1° marzo 2025.

Qui di seguito si riportano il dato consuntivo 2024 riferito al Comune di Corsico e le previsioni di bilancio di entrambi i comuni per gli anni 2025/2027:

| Comune         | Consuntivo ANNO 2024 | Previsione ANNO 2025 | Previsione ANNO 2026 | Previsione ANNO 2027 | Previsione media | Aggio a base d'asta | Compenso annuo stimato |
|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|---------------------|------------------------|
| Corsico        | 50.000,00            | 80.000,00            | 80.000,00            | 80.000,00            | 80.000,00        | 13,50%              | 10.800,00              |
| Cesano Boscone | N.P.                 | 50.000,00            | 50.000,00            | 50.000,00            | 50.000,00        | 13,50%              | 6.750,00               |

Il valore stimato del contratto per i comuni concedenti viene desunto applicando, in base alle voci rinvenibili dalla tabella sopra riportata, per tutta la durata dell'affidamento (5 anni) il compenso massimo posto a base di gara (13,5%). Pertanto il valore del contratto presuntivamente stimato per i singoli comuni concedenti è qui riportato:

| COMUNE CONCEDENTE | Compenso annuo medio | n. anni della concessione | VALORE STIMATO CONTRATTO |
|-------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| Corsico           | 10.800,00            | 5                         | 54.000,00                |
| Cesano Boscone    | 6.750,00             | 5                         | 33.750,00                |
| TOTALE            |                      |                           | 87.750,00                |

Ai soli fini informativi si riportano qui di seguito in tabella, le strutture attualmente presenti nei territori dei comuni concedenti e le tariffe in vigore.

#### **Comune di Corsico**

| TIPOLOGIA                                       | N. Strutture | Tariffa anno 2025 |
|-------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Alberghi, hotel, pensioni da 3 a 5 stelle       | 1            | 4,00              |
| Case, appartamenti per vacanze, locazioni brevi | 84           | 3,00              |

#### **Comune di Cesano Boscone**

| TIPOLOGIA                                       | N. Strutture | Tariffa anno 2025 |
|-------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Alberghi, hotel, pensioni da 3 a 5 stelle       | 1            | 3,00              |
| Alberghi, hotel, pensioni fino a 2 stelle       | 2            | 2,00              |
| Case, appartamenti per vacanze, locazioni brevi | 28           | 2,00              |

Il valore complessivo della concessione, in base all'art. 179 del D.lgs. 36/2023, è stato

stimato partendo dal valore medio annuale degli incassi del Canone Unico, del Canone Mercatale e dell'Imposta di soggiorno riferito al triennio 2022-2024, moltiplicato per il periodo oggetto della concessione, applicando a tale risultato l'aggio posto a base di gara pari al 13,50%, al netto dell'IVA, come indicato nella tabella seguente:

|                                                                    |  |  |               |
|--------------------------------------------------------------------|--|--|---------------|
| Incassi stimati per 5 anni (durata della concessione)              |  |  | 11.777.299,80 |
| Valore di aggio posto a base di gara - 13,50% calcolato per 5 anni |  |  | 1.589.935,47  |

3. L'importo riscosso medio annuo utilizzato per stimare il valore complessivo della concessione, costituisce un'indicazione di massima e non impegna in alcun modo le Amministrazioni comunali in merito alle somme che verranno effettivamente rimosse dal Concessionario durante la durata della concessione. L'importo stimato della concessione è da considerarsi quindi un valore di stima per la particolarità del servizio oggetto del presente affidamento, non potendo prevedere con certezza l'entità esatta delle riscossioni. L'aggiudicatario non potrà avanzare pretesa alcuna in caso di diminuzione dell'importo ad esso spettante, rispetto a quanto complessivamente stimato.
4. Gli oneri di sicurezza derivanti da interferenze prodotte nell'esecuzione del servizio oggetto della presente procedura di gara e non soggetti a ribasso, di cui all'art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. sono stati valutati pari a zero.
5. Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. si specifica che i comuni concedenti non sono tenuti alla redazione del DUVRI, non avendo la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge il servizio posto a gara.
6. Il concessionario emetterà trimestralmente singole fatture, in formato elettronico, conformemente a quanto stabilito dall'art. 25 del D.L. 66/2014, intestate a ciascun comune che verranno liquidate entro i termini di legge dal ricevimento al protocollo generale del Comune concedente.
7. Le fatture dovranno contenere l'indicazione dell'aggio, del rimborso spese postali di notifica e/o altre spese di procedura addebitate ai contribuenti. Ai fini della liquidazione il concessionario dovrà trasmettere un rendiconto analitico, anche su supporto informatico (ad esempio foglio excel), dove per ogni somma riscossa dovrà essere individuata la tipologia di entrata e ogni altra informazione che consenta in modo chiaro e dettagliato il controllo delle singole partite rimosse (esempio: dati debitore, importo somme versate e relativa annualità e distinzione per interessi, sanzioni, spese di notifica e altre spese addebitate al contribuente).
8. E' escluso ogni altro corrispettivo o rimborso a favore del concessionario non previsto nel presente capitolato o da norme di legge.

### **Art. 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE**

1. La concessione ha la durata di 5 (cinque) anni a decorrere dal 1° gennaio 2026.
2. Alla scadenza del contratto, in ogni caso, il concessionario è tenuto a portare a termine le attività in essere a tale data, e relative ad annualità di tributo ricomprese nel termine di durata della concessione, fermo restando il diritto di percepire periodicamente l'aggio sulle tasse, sanzioni ed interessi ancora da riscuotere in conseguenza dell'attività di riscossione ed accertamento svolta nel periodo predetto e riferite alle suddette annualità di tributo.
3. Entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del contratto, il concessionario dovrà

restituire, al Comune concedente, gratuitamente la banca dati in formato elettronico.

#### **Art. 4 – RESPONSABILITA' VERSO TERZI**

1. Il Concessionario assume piena e diretta responsabilità per l'esecuzione dei servizi concessi impegnandosi ad eseguirli "a regola d'arte", nel rispetto delle prescrizioni del presente capitolato, di ogni normativa vigente in materia e di quanto specificamente indicato nella Relazione tecnica in sede di gara.
2. Il Concessionario risponderà direttamente, penalmente e civilmente, dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio.
3. Conseguentemente, il Concessionario terrà completamente sollevato e indenne il Comune da ogni responsabilità verso terzi sia per danni alle persone e/o alle cose, sia per mancanza, incompletezza, irregolarità di servizio e per qualsiasi altra causa connessa alla concessione.
4. A tale scopo, il Concessionario è tenuto a contrarre, prima della stipula del contratto, e a mantenere costantemente attiva per tutta la durata della concessione, apposita polizza assicurativa di responsabilità civile, con primaria compagnia assicuratrice, con un massimale per sinistro e per Ente Concedente non inferiore a Euro 2.000.000,00=. In alternativa alla stipulazione della specifica polizza RCT, il Concessionario potrà dimostrare l'esistenza e la validità di una polizza RCT già attivata, avente almeno il medesimo massimale. In tal caso si dovrà produrre un'appendice alla stessa - una per ciascun contratto - nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche i servizi previsti dal presente capitolato.

#### **Art. 5 – SERVIZI MINIMI RICHIESTI**

##### ***5.1 – Gestione di accertamento e riscossione, spontanea del CUP e del CUP mercatale***

1. Il concessionario invia, con congruo anticipo rispetto alla scadenza di pagamento, agli utenti, sulla base dei dati forniti dal Comune e dal censimento effettuato sul territorio, un invito di pagamento scritto allo scopo di favorire gli adempimenti dei contribuenti. La richiesta deve essere accompagnata da un bollettino prestampato, secondo la normativa in vigore, sia nella parte anagrafica che nell'importo dovuto. L'invito ed altre eventuali comunicazioni devono essere inviati con spese a carico del contribuente.
2. La riscossione dei canoni oggetto del presente capitolato dovranno avvenire esclusivamente su conti di tesoreria o postali intestati ai Comuni concedenti.
3. **Spunta per il mercato settimanale:** Il concessionario dovrà garantire l'incasso del CUP mercatale relativamente a tutte le occupazioni degli spuntisti del mercato comunale, assicurando la presenza di un operatore per la riscossione anticipata del canone. Il concessionario dovrà rilasciare apposita ricevuta attestante il pagamento del canone versato e il numero di posteggio assegnato.
4. In nessun caso è consentito al concessionario l'incasso diretto di pagamenti.

##### ***5.2 - Gestione e riscossione coattiva del CUP e del CUP mercatale***

1. Il concessionario dovrà assicurare, sulla base dei resoconti di riscossione e delle liste di carico dei contribuenti, la predisposizione e l'invio di solleciti di pagamento e di atti previsti della vigente normativa in tema di riscossione coattiva delle entrate. Ogni atto inviato dovrà essere corredato da un bollettino prestampato, secondo la normativa vigente, sia nella parte anagrafica che nell'importo dovuto.

##### ***5.3 - Gestione e riscossione spontanea dell'Imposta di Soggiorno***

1. Il concessionario dovrà mettere a disposizione degli utenti una piattaforma informatica con la quale i gestori delle strutture ricettive potranno: registrare i dati del legale

rappresentante, i dati degli immobili dove svolge l'attività (tipologia, n. CIR, n. CIN, indirizzo, ecc.), gestire le comunicazioni relative all'IdS (n. ospiti, n. pernottamenti, ecc.), creare e pagare i bollettini dell'IdS riscossa dai propri ospiti, compilare il modello 21 (conto della gestione dell'agente contabile).

2. Il concessionario dovrà fornire assistenza ai gestori e favorire gli adempimenti richiesti dai regolamenti comunali.
3. La riscossione dell'Imposta di Soggiorno dovrà avvenire esclusivamente su conti di tesoreria o postali intestati ai Comuni concedenti.

#### **5.4 - Gestione e riscossione coattiva dell'Imposta di Soggiorno**

1. Il concessionario dovrà assicurare, sulla base delle comunicazioni presentate dai gestori, la predisposizione e l'invio di solleciti di pagamento e di atti previsti dalla vigente normativa in tema di riscossione coattiva delle entrate. Ogni atto inviato dovrà essere corredato da un bollettino prestampato, secondo la normativa vigente, sia nella parte anagrafica che nell'importo dovuto.

#### **Art. 6 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

1. Il concessionario dovrà:
  - a) Svolgere tutte le attività affidategli, con propri capitali, mezzi, personale e con organizzazione a proprio rischio;
  - b) Nell'ambito dell'autonomia organizzativa, predisporre e svolgere ogni attività ritenuta necessaria per conseguire i migliori risultati possibili;
  - c) Osservare e rispettare le norme legislative e regolamentari vigenti ed emanate in materia, nonché le deliberazioni e determinazioni assunte dagli organi istituzionali del Comune;
  - d) Osservare e rispettare le modifiche o innovazioni legislative che nel periodo contrattuale interverranno;
  - e) Improntare la propria attività a principi di efficacia, efficienza, economicità, semplificazione, trasparenza e buon andamento;
  - f) Designare un funzionario responsabile, cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale ai sensi delle vigenti normative;
  - g) Adottare misure atte al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679. Il concessionario, inoltre, sarà tenuto ad adottare, in conformità al Regolamento UE 2016/679 e successive modifiche ed integrazioni, le procedure e gli strumenti più idonei per proteggere e mantenere riservati i dati acquisiti, comunicati e/o trattati nell'ambito dello svolgimento del servizio;
  - h) Impiegare personale adeguatamente formato, qualificato e comunque qualitativamente idoneo allo svolgimento dell'incarico; dovrà inoltre essere quantitativamente sufficiente a garantire la gestione delle attività oggetto della concessione. Il personale, assunto in base alle vigenti norme in materia ed inquadrato nel settore al quale appartiene il concessionario, sarà a completo ed esclusivo carico di quest'ultimo, senza alcun onere di qualsiasi tipo per il Comune. Tutti gli addetti alle operazioni dovranno essere muniti di tesserino di riconoscimento fornito dal concessionario. Il personale, durante il servizio, dovrà mantenere contegno riguardoso e corretto. Se richiesto dal Comune, il concessionario dovrà provvedere alla sostituzione dei dipendenti a carico dei quali è stata riscontrata una condotta irresponsabile. Le richieste del Comune, in questo senso, saranno impegnative per il concessionario;
  - i) Sostenere il costo del proprio personale necessario per l'espletamento dell'attività e della relativa formazione;

- j) Rendere conto alla fine di ogni trimestre, entro il termine dei 30 giorni successivi, della propria attività di gestione e riscossione volontaria e coattiva, fornendo un Report Tecnico-Contabile anche su supporto informatico;
- k) Presentare con cadenza annuale, entro il mese di marzo, una relazione sull'andamento della riscossione nell'anno solare precedente, corredata da un elenco dei contribuenti che non hanno ottemperato al pagamento di quanto previsto.
- l) Consegnare al Comune o al nuovo concessionario, alla scadenza del contratto di concessione, le banche dati aggiornate ed i resoconti di riscossione per il proseguimento del servizio;
- m) Partecipare quale soggetto legittimato a stare in giudizio in luogo del Comune, alle procedure di contenzioso tributario instaurate dai contribuenti per le attività oggetto di affidamento;
- n) Effettuare tutti i servizi aggiuntivi offerti in sede di gara;
- o) Compiere le prestazioni ed adempiere alle prescrizioni di cui al presente capitolato;
- p) Sottoporsi a tutti i controlli amministrativi, statistici e tecnici che il Comune ritiene di eseguire o far eseguire, e fornire al Comune stesso tutte le notizie ed i dati che gli saranno richiesti;
- q) Farsi carico di predisporre e dotarsi, a proprie spese, di quanto necessario all'espletamento del servizio;
- r) Il sistema di pagamento utilizzato dal Concessionario dovrà essere integrato con il sistema PagoPA, al fine di consentire ai cittadini la possibilità di pagare direttamente alle Amministrazioni concedenti in modalità elettronica;
- s) Su richiesta dell'Amministrazione, l'Aggiudicatario è tenuto a fornire i dati contabili analitici e sintetici utili a controllare l'andamento del gettito e tutti gli eventuali dati ed elementi statistici o previsionali che saranno richiesti; dovrà fornire, inoltre, l'analisi e il calcolo delle variazioni economiche in applicazione alle diverse tariffe applicabili, propedeutiche alla formazione del bilancio comunale.

#### **Art. 7 - OBBLIGHI DEL COMUNE**

1. Ogni Comune consegna al concessionario, con apposito verbale, le banche dati occorrenti per lo svolgimento delle attività oggetto del presente capitolato e qualsiasi elemento, notizia e dato in suo possesso o sua disponibilità, utile all'espletamento del servizio.
2. Favorisce l'esecuzione delle attività in ogni forma, non esclusa la dovuta informazione ai cittadini circa la concessione in corso; concorda con il concessionario tutte le attività da espletare; provvede su richiesta del concessionario, all'attivazione di ogni utile collegamento telematico o banca dati on-line nella disponibilità del Comune e a consentirne l'accesso.

#### **ART. 8 - VARIAZIONE DI TARIFFE**

1. Il concessionario è tenuto all'applicazione delle tariffe deliberate dal Comune e comunque in ossequio alle disposizioni di legge.
2. Qualora nel corso della concessione si verificassero, a seguito di provvedimenti legislativi o amministrativi, variazioni delle vigenti tariffe o della base imponibile, le condizioni economiche saranno rinegoziate mediante accordo fra le parti, sempre che le suddette variazioni superino la percentuale del 10% (dieci per cento).
3. Nessun diritto è dovuto al concessionario oltre quelli previsti in tariffa.

#### **Art. 9 – RAPPORTI CON L'UTENZA**

1. Il Concessionario si impegna, entro 30 giorni dall'avvio del servizio, ad allestire e mantenere, a proprie spese due uffici strategicamente dislocati nell'ambito dei comuni concedenti, adeguatamente arredati ed attrezzati quali sedi del servizio, dotati di idonee risorse umane e strumentazioni di comunicazione e accesso al pubblico, come offerto e accettato in sede di gara. Resta inteso che al momento dell'attivazione del servizio, il concessionario dovrà indicare la sede, anche provvisoria, per il ricevimento dell'utenza.
2. Gli sportelli dovranno essere aperti al pubblico con le modalità, frequenza e orari offerti e accettati in sede di gara, garantendo almeno 20 ore settimanali, ed avere una linea telefonica dedicata, per consentire ai destinatari degli atti di prendere contatto diretto (durante il periodo di apertura dello sportello) con il personale del Concessionario addetto ai rapporti con il pubblico e per fornire le informazioni ed i chiarimenti necessari in relazione alla posizione debitoria dei contribuenti ovvero ai procedimenti di esecuzione attivati. Dovranno inoltre avere un indirizzo di posta elettronica e un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) per consentire la trasmissione di documentazione da parte del contribuente/debitore interessato e/o da parte di ogni Comune.
3. Il Concessionario deve eleggere domicilio presso detti sportelli a tutti gli effetti del contratto e per tutti gli effetti di legge e per tutta la durata della concessione. Ogni lettera, avviso, richiesta, diffida, intimazione o notificazione fatta presso detto ufficio si intenderà fatta al Concessionario. Sarà in ogni caso facoltà del Comune inviare le comunicazioni alla sede legale del Concessionario stesso.

#### **Art. 10 – PERSONALE E DISPOSIZIONI IN MERITO A PARITÀ DI GENERE, DISABILITÀ E OCCUPAZIONE GIOVANILE**

1. Il personale impiegato per lo svolgimento delle attività oggetto del presente capitolato agirà sotto la diretta ed esclusiva responsabilità del concessionario. Il concessionario dovrà avere alle proprie dipendenze un ufficiale della riscossione e dovrà disporre di personale e mezzi adeguati a garantire il regolare e corretto funzionamento delle attività, attraverso l'impiego delle necessarie figure professionali, obbligandosi ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, le condizioni previste dai contratti collettivi di lavoro di categoria e dagli eventuali accordi integrativi vigenti. Inoltre, dovrà provvedere, a propria cura e spese, agli accantonamenti contemplati dagli stessi accordi collettivi, alle assicurazioni di legge ed all'osservanza di tutte le forme previdenziali stabilite, tenendone del tutto indenne e sollevato i Comuni concedenti. Il concessionario, nella gestione del servizio adotta, inoltre, tutti gli accorgimenti ed i dispositivi di protezione per la tutela della sicurezza dei lavoratori, nel rispetto della normativa vigente. I Comuni concedenti rimangono completamente estranei ai rapporti giuridici ed economici che intervengono tra il concessionario ed il personale.
2. Il concessionario si obbliga all'applicazione del CCNL H011 – CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi, ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. 36/2023, ovvero ai sensi del comma 3 e 4 del medesimo articolo, di diverso contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante, per la quale sia stata rilasciata la dichiarazione di equivalenza delle tutele.
3. Ai sensi dell'art. 1, co. 2 dell'All. II.3 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., l'appaltatore che occupi tra 15 e 50 dipendenti, dopo la stipulazione del contratto, entro i termini stabiliti dalla Stazione Appaltante, e, comunque, non oltre sei mesi dalla data della stipulazione del contratto, deve consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della cassa integrazione guadagni,

dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'Appaltatore è, altresì, tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali previste dall'art. 21, del presente Capitolato

4. Ai sensi dell'art. 1, co. 3 dell'All. II.3 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., l'Appaltatore che occupi più di 15 dipendenti, dopo la stipulazione del contratto, entro i termini stabiliti dalla Stazione Appaltante, e, comunque, non oltre sei mesi dalla data della stipulazione del contratto, deve presentare la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali previste dall'art. 21, del presente Capitolato.
5. L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 1, co. 4 dell'All. II.3 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., deve assicurare all'occupazione giovanile una quota pari ad almeno il 30% e a quella femminile una quota pari ad almeno il 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, comprese quelle realizzate in subappalto o avvalimento. Il mancato assolvimento del presente obbligo comporta l'applicazione delle penali previste dall'art. 21, del presente Capitolato.

## **ART. 11 - AFFISSIONI**

### ***art. 11.1 - verbali di consistenza degli impianti esistenti all'inizio ed alla fine della concessione***

1. Prima di iniziare il servizio, un incaricato di ciascun Comune procederà alla consegna al concessionario, con apposito verbale, delle tabelle e dei quadri preesistenti di proprietà del Comune.
2. Al termine della concessione, ciascun Comune concedente riavrà in restituzione le tabelle ed i quadri utilizzando la medesima procedura di cui al primo comma.

### ***Art. 11.2 - piano generale degli impianti pubblicitari***

1. Il Concessionario deve predisporre un progetto di piano generale degli impianti, sulla base di un processo interattivo con i servizi comunali competenti dei comuni concedenti, secondo l'iter e le modalità risultanti dall'offerta tecnica depositata in sede di gara. La presentazione del progetto al Comune, e fatto salvo l'esonero di responsabilità in capo al Concessionario qualora il processo interattivo con i servizi comunali non si realizzi per causa a lui non imputabile, dovrà avvenire non oltre 12 mesi dall'affidamento della concessione. Il Concessionario, se richiesto dal Comune, dovrà elaborare una stesura finale del Piano che tenga conto di modifiche e indicazioni specifiche fornite dai servizi tecnici del Comune, prima di procedere all'adozione dello stesso.
2. Il Concessionario provvede, a propria cura e spese, all'integrazione, all'adeguamento e al riordino degli impianti delle pubbliche affissioni secondo le prescrizioni del Piano Generale degli Impianti entro 6 mesi dall'adozione dello stesso da parte dell'Ente. Il Piano degli impianti, relativamente alle pubbliche affissioni, deve essere costantemente aggiornato con procedure informatiche, previamente definite di concerto con il Comune.

### ***Art. 11.3 - impianti per le affissioni***

1. Il concessionario dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria di tutta l'impiantistica affissionale presente nel Comune. Su richiesta del Comune il concessionario dovrà

provvedere a proprie spese alla rimozione e allo smaltimento nei luoghi autorizzati degli impianti affissivi.

2. Il Concessionario provvede, per tutta la durata della concessione, a sostituire gli impianti di pubbliche affissioni in cattivo stato e a effettuare tutte le manutenzioni necessarie, per garantire il decoro e la piena sicurezza dell'impiantistica comunale. In caso di richiesta di intervento da parte del Comune, il Concessionario è tenuto a provvedere entro 15 giorni lavorativi, ridotti a 5 nel caso di pericolo imminente. Nel caso in cui il Concessionario sia inadempiente, sarà in facoltà del Comune poter intervenire riparando gli impianti di affissione danneggiati, con spese a carico del Concessionario.
3. Il Comune potrà in qualsiasi momento e a proprio insindacabile giudizio, per esigenze straordinarie sopravvenute, disporre la rimozione e/o lo spostamento di impianti delle pubbliche affissioni presenti nel territorio e il Concessionario avrà l'obbligo di provvedervi a proprie spese, concordandone i tempi e le modalità più opportuni; in ogni caso, il Concessionario, d'intesa con gli uffici comunali competenti, dovrà contestualmente individuare ed installare gli impianti rimossi in altra posizione ed il Piano degli impianti affissionali dovrà essere conseguentemente aggiornato.
4. Gli oneri per la manutenzione ordinaria e straordinaria, spostamento, sostituzione, nuova installazione di impianti, nonché eventuali canoni dovuti ai proprietari per la collocazione di impianti murali, sono a totale carico del Concessionario.
5. Gli impianti devono essere tenuti in buono stato di conservazione e, allo scadere della concessione, passeranno al Comune, senza che al Concessionario spetti alcun compenso. Il buono stato di conservazione verrà attestato dal competente Servizio Comunale, previa verifica in contraddittorio con il Concessionario. Eventuali deficienze saranno quantificate con rivalsa sulla cauzione.
6. Il Concessionario dovrà provvedere a redigere, per ciascun Comune, al termine della concessione, l'elenco analitico aggiornato degli impianti almeno in formato elettronico, compatibile con le dotazioni informatiche dei singoli Enti.
7. Alla scadenza del contratto il Concessionario dovrà riconsegnare al Comune, in piena efficienza e manutenzione, tutti gli impianti.
8. Il Concessionario risponde direttamente dei danni in qualsiasi modo causati a terzi dagli impianti per pubbliche affissioni affidati alla sua gestione lasciando il Comune indenne e sollevato da ogni responsabilità.
9. In relazione ai nuovi impianti previsti dal Piano degli Impianti Affissionali il Comune, in alternativa alla loro realizzazione, si riserva la facoltà di richiedere al Concessionario la monetizzazione degli impianti medesimi previsti dalle schede tecniche dei singoli Comuni.

#### ***Art. 11.4 - richieste di affissioni***

1. Le affissioni vengono effettuate secondo le modalità di cui ai regolamenti comunali e di ogni altra norma in materia, esclusivamente dal Concessionario, che ne assume ogni responsabilità esonerando il Comune.
2. Le affissioni saranno effettuate, su richiesta degli interessati e con il pagamento anticipato del relativo canone, negli spazi a ciò predisposti. Le affissioni dovranno essere tempestivamente eseguite così come richiesto dagli utenti.
3. Al fine di evitare il verificarsi di un uso esclusivo degli spazi per le pubbliche affissioni da parte di alcuni è cura del Concessionario controllare che le richieste di affissione siano complete di ogni parte essenziale e non siano indeterminate nell'identificazione del messaggio pubblicitario e del relativo periodo di esposizione. Qualora la commessa venga fatta da un soggetto diverso da quello per cui l'affissione viene eseguita, la ricevuta dovrà contenere gli elementi necessari per individuare anche la ditta direttamente interessata.
4. Nessun manifesto deve essere affisso se non munito di apposito bollo a calendario

- leggibile, indicante l'ultimo giorno nel quale il manifesto deve restare esposto al pubblico.
5. Il concessionario non può prolungare l'affissione oltre la data apposta con il timbro a calendario, pertanto deve rimuovere i manifesti scaduti o ricoprirli entro tre giorni dalla scadenza con nuovi manifesti o con fogli di carta che non consentano di mostrare il messaggio contenuto nel manifesto ricoperto.
  6. Il concessionario deve inoltre adottare i provvedimenti previsti dalle norme vigenti relativamente alle affissioni abusive, procedendo alla rimozione o alla copertura dei manifesti tempestivamente e comunque non oltre tre giorni dal riscontro dell'abusivismo. In mancanza vi provvederà il Comune a spese del Concessionario.
  7. Il concessionario, su ordine dell'amministrazione comunale, procede alla rimozione degli impianti pubblicitari abusivi, senza indugio e comunque entro il termine fissato dall'Amministrazione volta per volta, recuperando le spese di rimozione e di custodia, nonché canone dovuto con sanzioni e interessi, dall'autore della violazione.
  8. Nessun compenso è dovuto dal Comune per l'attività di rimozione svolta dal concessionario.
  9. Il concessionario deve denunciare al Comune le eventuali violazioni, da parte di qualunque soggetto, alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, per i provvedimenti del caso.
  10. Il concessionario deve provvedere alla custodia degli impianti rimossi.
  11. Il concessionario provvede, a propria cura e spese, alle affissioni degli avvisi e dei manifesti del Comune, ivi compresi quelli inerenti le attività artistiche, culturali e sportive del Comune. Il Concessionario comunica al servizio comunale richiedente la nota di posizione dei manifesti affissi entro due giorni dall'avvenuta affissione e comunque prima della scadenza della stessa.
  12. Il Concessionario deve dotarsi degli strumenti adeguati per effettuare il servizio delle pubbliche affissioni nei tempi e nei modi previsti dai regolamenti comunali vigenti in materia.

#### **Art. 12 – CONTENZIOSO E PROCEDURE CONCORSUALI**

1. Il Concessionario si impegna a gestire ogni attività contenziosa giudiziale connessa all'oggetto dell'affidamento e a mantenere indenne il Comune da ogni spesa diretta o conseguente. Si impegna altresì a partecipare alle procedure concorsuali che interessino soggetti debitori dei Comuni concedenti previo confronto con gli stessi Comuni.
2. Per la gestione del contenzioso il Concessionario si avvarrà di professionisti qualificati dei cui oneri si farà integralmente carico, anche per tutte le attività che andranno ad esaurirsi successivamente alla scadenza della concessione.

#### **Art. 13 - VIGILANZA E CONTROLLI**

1. Il Concessionario è tenuto a nominare un coordinatore di tutte le attività previste nel presente capitolato a cui ogni Comune dovrà rivolgersi per ogni genere di rapporto. Il Concessionario dovrà attenersi alle disposizioni impartite dai Comuni per l'esecuzione delle attività oggetto del presente capitolato.
2. Ogni Comune si riserva la facoltà di eseguire, in qualsiasi momento, ispezioni, verifiche e controlli sull'andamento del servizio, in modo da accertare che le attività svolte siano conformi alle condizioni normative e contrattuali. A tal fine, nonché per i dovuti raccordi con i Settori del Comune, ogni Comune nominerà uno o più referenti della riscossione, comunicandone i nominativi al Concessionario.
3. Il Concessionario dovrà porre a disposizione del Comune tutti i documenti della gestione, è tenuto a sottoporsi a tutti i controlli amministrativi, contabili e tecnici che il Comune riterrà di eseguire o far eseguire e fornire allo stesso tutte le notizie e i dati richiesti.
4. Il Concessionario, inoltre, ha l'obbligo di rendere conto delle proprie attività fornendo

una relazione dettagliata, secondo le modalità ed i tempi indicati da ciascun Comune, almeno con cadenza semestrale/annuale, che ne consenta il monitoraggio.

#### **Art. 14 – PENALI**

1. In caso di irregolarità o di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente capitolato e dalle disposizioni vigenti, al concessionario possono essere applicate penali, determinate con provvedimento dirigenziale dei Comuni concedenti, nella misura seguente:
  - Mancata assunzione del servizio entro la data fissata, sino ad un massimo di 5 giorni (per ogni giorno di ritardo): euro 500,00;
  - Sospensione ingiustificata del servizio fino ad un massimo di 5 giorni, salvi i casi accertati di forza maggiore (per ogni giorno di sospensione): € 500,00;
  - Per ogni inosservanza del progetto tecnico presentato in sede di gara: € 400,00;
  - Mancata sostituzione dei dipendenti a carico dei quali è stata riscontata una condotta irresponsabile (per ogni giorno di mancata sostituzione e per persona): € 200,00;
  - Mancata rendicontazione trimestrale della gestione (Report Tecnico – Contabile) e relazione annuale sull'andamento della riscossione entro i termini previsti (per ogni giorno di ritardo): € 200,00;
  - Mancata consegna al Comune o al nuovo concessionario, alla scadenza del contratto di concessione, delle banche dati aggiornate ed i resoconti di riscossione per il proseguimento del servizio, entro i termini previsti (per ogni giorno di ritardo): € 200,00.
2. In caso di recidiva della medesima violazione (due violazioni) la penale corrispondente deve essere raddoppiata. L'applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza a mezzo PEC o con raccomandata A.R., alla quale il concessionario avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della contestazione, con medesima modalità. In caso di mancata risposta, o nel caso in cui le giustificazioni presentate dal concessionario siano ritenute insufficienti, i Comuni assumeranno il provvedimento di applicazione della penale, che verrà comunicato con PEC o raccomandata A.R.
3. In caso di mancato pagamento l'importo della penale verrà trattenuto sui pagamenti delle prestazioni effettuate o sul deposito cauzionale, a insindacabile giudizio dei Comuni.
4. Qualora ricorrano gli estremi per la risoluzione del contratto, l'applicazione della penalità non esclude l'attivazione del procedimento ex art. 1453 del Codice civile di risoluzione del contratto per inadempimento.

#### **Art. 15 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DIVIETO DI SUBAPPALTO**

1. In ragione della peculiarità del servizio affidato (che implica l'esercizio di poteri pubblici oltre ad essere riservato a soggetti qualificati iscritti all'apposito Albo ministeriale) è vietato il subappalto e/o il sub-affidamento del servizio tranne che per quanto concerne le prestazioni accessorie alle condizioni indicate agli artt. 188 e 119 del Codice dei Contratti Pubblici quali:
  - a. attacchinaggio;
  - b. installazione, manutenzione, sostituzione, riparazione e rimozione degli impianti affissionistici;
  - c. stampa, spedizione, postalizzazione, notifica di atti e documenti.
2. L'inosservanza del presente divieto comporterà automaticamente la revoca della concessione e la risoluzione del contratto senza altre formalità.

3. È vietato il subappalto della prestazione principale, costituita dal servizio di accertamento e riscossione, spontanea e coattiva del CUP e del CUP mercatale (Comuni di Corsico, Cesano Boscone, Gaggiano) e dell'Imposta di Soggiorno (Comuni di Corsico e Cesano Boscone) che deve essere svolta direttamente dall'affidatario, pena l'immediata risoluzione del contratto e la perdita del deposito cauzionale oltre a ulteriore risarcimento per maggiori danni accertati.
4. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, ogni atto contrario è nullo di diritto e provocherà la risoluzione del contratto senza altre formalità che quella di dimostrare l'esistenza dell'evento. Il verificarsi di detta situazione comporta l'escussione della garanzia a mezzo del fideiussore senza la preventiva escussione del debitore principale a ristoro del disservizio, del risarcimento danni e del rimborso delle maggiori spese comunque denominate che derivassero al Comune per effetto della risoluzione contrattuale. Non è considerata cessione del contratto la trasformazione giuridica del soggetto contraente.

#### **Art. 16 - CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

1. Il contratto potrà essere risolto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1453 del Codice civile, a seguito di formale comunicazione inviata dal Comune al Concessionario, nei seguenti casi:
  - a) Cancellazione dall'Albo dei soggetti di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446/97 e del D.M. Finanze 289/2000;
  - b) Inosservanza della data fissata per inizio attività e allestimento sportello front office;
  - c) Mancato adeguamento della cauzione stabilita per l'effettuazione del servizio;
  - d) Cessazione dell'attività, concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro, pignoramento ecc., a carico del concessionario;
  - e) Sospensione o abbandono del servizio;
  - f) Violazione del divieto di cessione del contratto;
  - g) Inosservanza delle leggi vigenti in materia;
  - h) Gravi inadempimenti degli oneri ed obblighi contrattuali che, a seguito di diffida del Comune, non sono stati sanati (a titolo esemplificativo e non esaustivo: mancata comunicazione delle rendicontazioni previste dal capitolato, mancato riscontro alla richiesta di sopralluogo per l'espletamento delle verifiche sulla corretta gestione del concessionario, ecc.);
  - i) La previa esistenza non rilevata o il verificarsi durante la concessione di una causa di incompatibilità prevista dalla normativa vigente;
  - j) Ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'affidamento ai termini dell'art. 1453 del Codice Civile;
2. In tali casi, è facoltà del Comune risolvere anticipatamente il contratto, previa contestazione delle inadempienze al Concessionario ed assegnazione allo stesso di un termine di 10 giorni per le eventuali controdeduzioni. Decorso inutilmente tale termine, il Comune potrà risolvere il contratto senza alcuna indennità per il concessionario, incamerare la cauzione e richiedere il risarcimento per i danni subiti.
3. In caso di recesso, le parti si impegnano a regolare di comune accordo la definizione dei rapporti in essere.
4. Per quanto non espressamente regolato nel presente capitolato, relativamente alla disciplina della risoluzione e del recesso dal contratto, trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 1453 e seguenti del Codice civile.

**Art. 17 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. Le parti si impegnano, per quanto di competenza, alla puntuale applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente in tema di trattamento e protezione dei dati personali (Regolamento Europeo Privacy GDPR 679/2016 e D.Lgs.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii.).
2. Il Concessionario verrà nominato con apposito decreto sindacale, Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 679/2016.

**Art. 18 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. Il Concessionario si impegna a rispettare le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.

**Art. 19 - STIPULA DEL CONTRATTO**

1. Il contratto di affidamento sarà stipulato in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell’art. 18 del D.lgs. 36/2023, entro 60 giorni dalla data di efficacia dell’aggiudicazione.

**Art. 20 - SPESE CONTRATTUALI**

1. Il concessionario dovrà stipulare con ognuno dei Comuni apposito contratto e le eventuali spese di registrazione saranno a suo totale carico.

**Art. 21 – FORO COMPETENTE**

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in riferimento al contratto di concessione è competente il Foro di Milano.

**Art. 22 - DISPOSIZIONE DI RINVIO**

1. Per quanto non previsto e considerato nel presente capitolato si fa espresso riferimento alla normativa di settore in vigore.

Per il Concessionario.....

Per il Comune.....